

## **«Regolamento per la redazione del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali»**

### **Articolo 1 - Oggetto della rilevazione**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza cura la pubblicazione del Prezziario Opere Edili e del Prezziario Impianti Tecnologici Interprovinciali (di seguito Prezziari).

I prezzi sono rilevati ed elaborati con cadenza annuale e fanno riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, ma su richiesta motivata della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 4 possono essere previsti aggiornamenti parziali.

Le quotazioni riportate nel Prezziario hanno natura solo informativa dell'andamento medio del mercato e sono riferite alla costruzione e alla ristrutturazione di un fabbricato privato individuato dettagliatamente nel Prezziario stesso e realizzato nell'area pianeggiante e pedemontana delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono pertanto escluse le aree della provincia di Belluno (fatta salva, per quest'ultimo territorio, la facoltà degli operatori di riferirsi ai Prezziari per tipologie abitative assimilabili a quelle sopra richiamate per caratteristiche e ubicazione) e del centro storico della città di Venezia. Le quotazioni possono prevedere sovrapprezzi in relazione a particolari aree e condizioni costruttive.

Le quotazioni delle opere finite sono elaborate secondo la metodologia dell'analisi dei costi base in edilizia.

### **Articolo 2 - Soggetti attivi e fasi della rilevazione**

I soggetti attivi nella fase di rilevazione sono i seguenti: a) ufficio "Statistica e prezzi – Borsa immobiliare" (Segreteria); b) imprese che forniscono i listini dei materiali edili e degli altri settori di rilevazione (Informatori); c) Tecnici incaricati; d) Commissioni di verifica e validazione.

La rilevazione dei prezzi è organizzata secondo le seguenti fasi: a) raccolta di un campione rappresentativo a livello interprovinciale di nominativi degli Informatori; b) raccolta dei listini prezzi dei materiali; c) raccolta da fonti ufficiali del costo della manodopera nei vari settori di interesse; d) verifica delle normative di settore, dei prezzi e delle descrizioni delle voci; e) elaborazione delle schede di analisi di costo per le opere finite dei settori edili e correlati; f) verifica, eventuale modifica e successiva validazione delle schede di analisi dei costi e delle relative quotazioni; g) pubblicazione della versione digitale del Prezziario nel sito istituzionale.

### **Articolo 3 - Compiti dei Tecnici incaricati**

Al fine di garantire la necessaria professionalità nelle varie fasi della rilevazione, la Camera di Commercio affida a Tecnici, anche esterni all'ente, esperti del settore edile e impiantistico, l'incarico di supportare la Segreteria nella redazione del Prezziario.

In particolare i Tecnici di cui al comma precedente: a) caricano in un programma informatico di analisi dei costi i prezzi dei materiali raccolti dalla Segreteria; b) raccolgono e caricano i costi della manodopera; c) curano annualmente l'aggiornamento delle descrizioni dei materiali e delle schede di analisi; d) interloquiscono con la Segreteria per i rapporti con gli Informatori e con le Commissioni di verifica e di validazione in merito alle voci, alle descrizioni, alle schede di analisi dei costi e ai prezzi riportati nel Prezziario; e) partecipano alle riunioni delle Commissioni; f) forniscono il file PDF e in formato elaborabile per la pubblicazione del Prezziario; g) forniscono supporto alla Segreteria in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'utenza.

### **Articolo 4 - Commissioni di verifica e di validazione**

Al fine di garantire un'attività di verifica, di controllo e di validazione delle attività svolte dalla Segreteria e dal Tecnico incaricato dai Tecnici incaricati, la Camera di Commercio di Vicenza si avvale di una Commissione tecnica due Commissioni Tecniche (una per il settore edile e una per il settore impiantistico) e di dieci Commissioni settoriali i cui componenti sono nominati dalla Giunta camerale.

Le Commissioni settoriali sono: 1) Opere edili e stradali; 2) Opere in pietra naturale e pavimenti; 3) Opere in legno; 4) Opere in ferro; 5) Opere in vetro; 6) Verniciature e tappezzerie; 7) Materiali e semilavorati da cava; 8) Opere verdi e florovivaistiche; 9) Impianti termo-idraulici; 10) Impianti elettrici.

### **Articolo 5 - Composizione delle Commissioni di verifica e di validazione**

Le Commissioni Tecniche sono composte: a) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni regionali di categoria che forniscono nominativi in relazione alle Commissioni settoriali; b) da un rappresentante per ognuno dei seguenti Ordini e/o Collegi regionali: Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri; c) da un rappresentante designato d'intesa dalle Associazioni dei Consumatori e utenti iscritte nel relativo Registro regionale; d) da un rappresentante di Anci Veneto - Associazione regionale Comuni del Veneto; e) da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Ex Magistrato alle Acque").

La Giunta camerale nomina il Presidente della Commissione tecnica e la

Commissione può nominare uno o più Vicepresidenti. Se i soggetti a cui spetta la designazione non vi provvedono nelle modalità indicate ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta camerale nomina autonomamente i componenti mancanti.

I componenti delle Commissioni settoriali sono designati dalle principali Associazioni di categoria dei vari settori in modo da garantire la rappresentanza delle imprese della filiera produttiva; di norma quindi le Commissioni settoriali sono composte da due rappresentanti del settore Industriale, da due rappresentanti del settore Artigianato e da due rappresentanti del settore Commercio.

Se ritenuto funzionale all'attività di rilevazione, la Giunta camerale può integrare le Commissioni settoriali con esperti del settore.

#### **Articolo 6 – Compiti e funzionamento delle Commissioni di verifica e di validazione**

Le Commissioni di cui al precedente articolo 4 sono nominate dalla Giunta camerale, durano in carica quattro anni e i componenti possono essere rinominati.

Ciascuna Commissione tecnica si riunisce almeno una volta all'anno e le riunioni sono convocate dal Presidente della Commissione che ne determina il giorno e l'ora, le riunioni sono valide quando vi è la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente di ciascuna Commissione tecnica può comunque ritenere valide le riunioni se valuta che i componenti della Commissione abbiano avuto la possibilità di condividere le informazioni e le relative decisioni attraverso strumenti telematici.

Nell'analisi della normativa, della descrizione delle voci, delle schede di analisi dei costi e dei prezzi di ciascun settore, ciascuna Commissione tecnica si riunisce congiuntamente con la Commissione settoriale competente.

Ciascuna Commissione tecnica così integrata segnala alla Segreteria modifiche normative relative al settore di interesse e modifiche tecniche costruttive o di ogni altro genere, chiede approfondimenti, integrazioni o specificazioni sui prezzi dei materiali e della manodopera raccolti, verifica e chiede eventuali modifiche delle schede di analisi dei costi.

Ciascuna Commissione tecnica integrata dalla Commissione settoriale valida le descrizioni delle voci, le schede di analisi dei costi e le quotazioni raccolte oppure può chiedere una nuova riunione se gli elementi raccolti dalla Segreteria necessitano di ulteriore analisi o approfondimenti.

A seguito della validazione con riferimento a tutti i settori, la Segreteria procede alla pubblicazione dei Prezziari.